

CAMPAGNA CONTRO L'ILLEGALITÀ E IL COLLABORAZIONISMO NELLE SCUOLE

Vademecum pronto all'uso per far fronte ad ogni abuso

Inizia il nuovo anno scolastico (2010/2011) da ricordare negli annali poiché potrebbe costituire il punto di arrivo di quel progetto (bipartizan) di distruzione della scuola pubblica iniziato dal 1997 (anno di approvazione dell'autonomia scolastica).

Molto è stato fatto: la conclusione di una "riforma" che, dopo aver distrutto la scuola elementare e l'importante esperienza del tempo pieno, aver tagliato tutto il possibile alla scuola media, si avvia a mettere in ginocchio la scuola superiore.

Le due "grandi leggi" (Gelmini e Tremonti) hanno svelato i veri progetti del governo:

1. politico: dequalificazione della scuola pubblica, alla scuola cialtrona, con potenziamento della scuola privata, frantumazione del sistema scolastico nazionale in una miriade di modelli diversi in competizione tra loro per accaparrarsi i clienti con l'obiettivo del puro addestramento al lavoro flessibile e/o precario con il conseguente annullamento del vero obiettivo di una scuola pubblica, ruolo assegnato dalla Costituzione, come luogo privilegiato di formazione del cittadino consapevole, capace di sviluppare analisi, sintesi e spirito critico, capace naturalmente di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, ma in grado di capire cosa, come, perché e per chi produce. Capace di acquisire anche una forte specializzazione, così come di uscire e imparare cose diverse, dotato di flessibilità cognitiva, come usa dire, ma in modo realmente autonomo e non etero diretto.

2. economico: 150 mila posti in meno in 3 anni di personale docente e ata con la conseguenza di una drammatica espulsione di decine di migliaia di lavoratori precari e una grave ricaduta sulla didattica, sul funzionamento di segreterie e laboratori, sulla sicurezza di alunni/e, sull'igiene delle scuole.

Zero finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo (sussidi didattici, sussidi per alunni diversamente abili, materiale di cancelleria, carta per fotocopie, computer, stampanti, fotocopiatrici, materiale igienico/sanitario, ecc.), con conseguente richiesta alle famiglie di contributi sempre più onerosi.

Riduzione di più del 50% dei finanziamenti per le supplenze, con conseguente ancor minore chiamata dei supplenti rispetto all'anno passato e quindi ulteriore perdita di posti di lavoro per i lavoratori precari e minor tempo-scuola effettivo dato agli studenti.

Mancata assunzione dei docenti e degli ata precari su tutti i posti vacanti e disponibili, con lo scopo di mantenere una grossa fetta di precariato che tornerà utile il prossimo anno quando la controriforma Gelmini causerà la seconda "tranche" di decine di migliaia di posti in meno (non-riassunzioni anziché licenziamenti!). **Questo fondamentale perché conviene utilizzare i precari, in quanto retribuiti il 30% meno del personale stabile, tra stipendi estivi inesistenti e scatti di anzianità di cui non godono.**

Se a tutto questo aggiungiamo i tagli subiti dai lavoratori della scuola grazie alla Finanziaria Tremonti, il quadro è completo: blocco dei contratti, blocco degli scatti di anzianità anche se il ministro ha partorito un furbesco emendamento di apparente modifica del blocco per ingannare docenti ed Ata. Tale emendamento promette un decreto ad hoc per un possibile recupero degli scatti bloccati che, data la cifra citata, sarebbe irrisorio e di cui non si danno neanche tempi certi, lasciando nei fatti in vigore il blocco e smentendo clamorosamente le vanterie alla Bonanni (segretario generale *Cisl*, che non ha mosso un dito contro la Finanziaria), che si era pavoneggiato sostenendo di aver convinto Tremonti a ripristinare gli scatti senza un'ora di sciopero.

Perché questo Vademecum?

Perché siamo convinti che solo dalle scuole può ripartire la lotta contro le misure prese dal Governo, se i colleghi docenti, unitariamente, decidono di non collaborare alla distruzione della scuola pubblica allora ci sarà la possibilità di ottenere qualcosa, non lasciamo il nostro destino (e il destino della scuola pubblica) ai soliti burocrati di sindacali che, ed è bene sottolinearlo, hanno collaborato attivamente con il Governo negando anche l'evidenza!

Diffondiamo questo vademecum nelle scuole: è necessario che i colleghi conoscano la normativa, i loro diritti ma, soprattutto, che inizino a contrastare (con atti assolutamente legittimi) l'arroganza di alcuni dirigenti scolastici.

Già dal primo collegio dei docenti di settembre, blocchiamo:

- i progetti e le attività aggiuntive (con distribuzione egualitaria del fondo di istituto)
- le cattedre oltre le 18 ore
- le attività di coordinamento
- i viaggi di istruzione e le visite guidate
- le ore a disposizione per le supplenze dei colleghi assenti

denunciamo tutte le situazioni di illegalità:

- numero eccessivo di alunni nelle classi
- carenze nella situazione igienica
- non osservanza delle norme di sicurezza
- non corretta osservanza dell'obbligo di sorveglianza
- smembrare le classi e smistare gli alunni in altre o dislocare il docente di sostegno in caso di assenze del personale docente
- mancato pagamento delle attività aggiuntive
- mancato pagamento degli stipendi ai supplenti
- l'utilizzazione delle ore di insegnamento eccedenti l'orario frontale (ex-compresenze) nelle scuole elementari;
- prevedere entrate posticipate o uscite anticipate degli alunni;
- affidare la sorveglianza ai collaboratori scolastici (tranne che per brevi periodi);
- non concessione dei permessi.

Cosa fare?

1) Non accettare le cattedre superiori alle 18 ore

Da molti anni oramai è diventata prassi che i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti di ruolo un orario cattedra superiore alle 18 ore. **È bene sapere che tutto ciò è illegittimo se non c'è l'ok da parte del docente.** È, quindi, necessario che il docente in questione rifiuti la cattedra e se così non fosse è importante che gli altri colleghi facciano "pressione" sul docente affinché non si renda responsabile dell'"eliminazione" dei precari (**ogni 3 docenti che accettano 6 ore aggiuntive un precario rimane disoccupato!!!**).

Ma è possibile rifiutare una cattedra superiore alle 18 ore?

È necessario, oltre che possibile: basta presentare al dirigente scolastico l'ALLEGATO 1 e proporre al collegio dei docenti la mozione (fac-simile) ALLEGATO 1Bis

2) Non accettare le attività di coordinamento e/o progetti

È diventata oramai prassi che i dirigenti scolastici affidino ai docenti attività di coordinamento (coordinatore di classe, di plesso, di interclasse, presidente dei consigli di classe ...). Sono, queste, attività aggiuntive e quindi non facente parte della funzione docente.

Se i docenti rifiutano tutte queste funzioni dovranno essere "eseguite" (come da contratto) dal dirigente scolastico con conseguente difficoltà nello svolgimento di scrutini, consigli di classe, ecc.

È altresì evidente che in una situazione di degrado, non è accettabile per i lavoratori della scuola accettare le "mance" (che non è detto ci siano) dei progetti e di tutte le attività previste dal fondo d'Istituto.

Invitiamo, quindi, tutti i colleghi docenti a deliberare il blocco di tutte le attività aggiuntive (Fac - simile mozione da far approvare dal collegio docenti **ALLEGATO 2**).

3) Non sostituire i colleghi assenti

Tutte le scuole sono nel caos per effetto della riduzione di tutte le ore di compresenza nel tempo pieno della scuola elementare e nel tempo prolungato della media e per effetto della riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore nella scuola superiore. Tale situazione, caratterizzata dall'insufficiente finanziamento delle supplenze già in fase di predisposizione dei programmi annuali, è aggravata dai ritardi delle erogazioni, i quali provocano sempre più frequenti ritardi nei pagamenti delle supplenze.

Quando si assenta un docente si fa di tutto per trovare una soluzione:

- sdoppiamento delle classi con alunni, che si spostano da una classe all'altra;
- utilizzo della compresenza (docente di sostegno - ltp) per coprire le classi scoperte;
- si fanno entrare gli alunni dopo l'orario programmato di funzionamento della scuola o li si fa uscire durante le lezioni o prima del loro termine;

Per fare fronte alle assenze dei docenti si deve procedere sempre alla nomina del supplente per cui chiediamo ai colleghi e alle colleghe di non dare la disponibilità per la sostituzione degli assenti.

E contrastiamo quei dirigenti Scolastici che, per **non nominare** i supplenti, **si appellano** alla "mancanza di fondi appositi". Infatti nella **Nota MIUR n° 3545 del 29-4-2009**, in risposta a quesiti relativi alla possibilità di conferire supplenze brevi anche in caso di esaurimento dei fondi appositi, viene confermato che, anche senza disporre momentaneamente di fondi specifici, **vanno in ogni caso conferite le supplenze brevi perché comunque va assicurato il diritto allo studio e l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione.**

4) In quale caso la scuola è tenuta a nominare il supplente?

- Nella scuola **Materna** SEMPRE.
- Nella scuola **Elementare**, è necessario che il collegio dei docenti (come da CCNL art. 28 comma 5) deliberi che la programmazione riguardante *la quota oraria eccedente l'attività frontale (ex compresenze)* è destinata ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero

individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri. In questo caso la scuola è tenuta a nominare il/la supplente anche per le supplenze di **un solo giorno**. Se, nonostante la delibera del collegio dei docenti, si viene invitati a supplire i colleghi assenti, è necessario richiedere un **ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)**, a cui far seguire eventualmente un rifiuto attraverso rimostranza scritta e motivata (**ALLEGATO 4**). Nel caso in cui, invece, tale programmazione non sia stata deliberata in sede collegiale, l'amministrazione scolastica può ricorrere all'uso della suddette ore per sostituire i docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni.

- Per quanto riguarda le scuole **Medie** e le **Superiori**, la **Nota del MIUR n° 14991 del 6 Ottobre 2009**, in merito alle **supplenze brevi** del personale docente per le quali la normativa attuale (art. 22 della Finanziaria 449/2001) fissa in **più di 15 giorni** il periodo di assenza per nominare il supplente, oltre a **ribadire** che la normativa stessa prevede che la **sostituzione** di docenti assenti fino ad un massimo di 15 giorni, debba avvenire utilizzando: a) il personale a disposizione fino al completamento alle 18 ore; b) attribuendo a docenti in servizio ore aggiuntive (fino ad un massimo di 24 ore complessive), avendo ovviamente acquisito la disponibilità del docente a tale orario aggiuntivo, **afferma** che: **"in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo"**. Con questa nota, viene quindi sancito che la sostituzione del personale docente assente fino a 15 giorni deve avvenire: **1°) con docenti in servizio** (e quindi va assolutamente escluso il ricorso alla **prassi illegittima e lesiva** dei diritti degli studenti e dei lavoratori della scuola di risolvere il problema **suddividendo** gli studenti in altre classi, **facendoli "sorvegliare"** dai collaboratori scolastici, **posticipando** l'entrata e **anticipando** l'uscita delle classi, **utilizzando** gli insegnanti di sostegno e/o in compresenza); **2°) nominando subito** personale supplente nel caso in cui con il personale in servizio non si riescano a coprire le ore di assenza, indipendentemente dalla durata dell'assenza. Tra l'altro la dizione **"per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni"**, fa sì che si possano nominare supplenti **anche per un giorno solo** di assenza! Nel caso in cui il dirigente scolastico vi "costringa" a supplire il/la collega, è necessario richiedere un **ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)**, a cui far seguire eventualmente un rifiuto attraverso **rimostranza scritta e motivata (ALLEGATO 4)**. Rifiuto, peraltro, legittimo perché il Dirigente scolastico non può obbligarti a fare delle ore di straordinario: se la classe rimane scoperta dovrà andare lui stesso (ed è sua la responsabilità) a garantire almeno la sorveglianza.

Ribadiamo, quindi, un concetto fondamentale: i/le colleghi/e , oltre a non dare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti oltre le 18 ore per non contribuire a peggiorare la già pesante crisi occupazionale che sta investendo i docenti precari della scuola per effetto dei tagli della riforma Tremonti – Gelmini, dovranno verificare/controllare che nella propria scuola i Dirigenti Scolastici attuino scrupolosamente quanto previsto dalla nota ministeriale.

5) Come ci si comporta quando ci viene chiesto di accogliere alunni di altre classi divisi per la mancanza di un collega?

Opporre un rifiuto netto; nel caso la richiesta venga reiterata, chiedere **L'ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)** nel quale siano indicati: nomi e cognomi degli alunni da accogliere; classe di provenienza; eventuali allergie ambientali e/o alimentari; eventuali patologie che possano mettere a rischio l'incolumità dell'alunno stesso e/o degli altri alunni (con certificazione relativa ad eventuale somministrazione di farmaci salvavita, l'ubicazione degli stessi e le modalità di somministrazione corredata da autorizzazione ad agire in tal senso); l'indicazione di eventuali alunni portatori di handicap che usufruiscono del sostegno.

Se riteniamo che l'ordine di servizio sia illegittimo perché l'accoglienza di altri alunni nella classe pone problemi di sicurezza e/o lede il diritto allo studio allo studio sia degli alunni "distribuiti" sia di quelli che li "accolgono", si presenta una **rimostranza scritta (ALLEGATO 5)**

6) Chi si assume la responsabilità degli alunni accolti in classe?

Se non è stato richiesto **L'ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO**, la responsabilità ricade interamente sul docente che li accoglie. Nel caso venga seguita la prassi di cui al punto precedente, la responsabilità è del Dirigente Scolastico, pur se il docente è tenuto ad assolvere al compito della vigilanza.

7) In caso di assenza dell'insegnante di classe, l'insegnante di sostegno è tenuto a sostituirlo?

NO!! La nota AOODRPU prot. n. 7938 dell'11 Settembre 2009 emanata dalla Direzione Scolastica Regionale della Puglia vieta alle scuole di utilizzare gli insegnanti di sostegno come supplenti, per l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, **della propria o di altre classi**. I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come tapparelli per sostituire i colleghi assenti. La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. E non possono essere distratti da questa importante mansione per fronteggiare altre esigenze di servizio. Si tratta di un precedente interpretativo autorevole, che può essere fatto valere dagli interessati in sede di contenzioso anche giurisdizionale. L'ufficio ha spiegato ai dirigenti scolastici, alle associazioni e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili che l'insegnante di sostegno è lo strumento attraverso il quale lo stato realizza l'interesse pubblico all'integrazione scolastica dei disabili. E siccome l'integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, l'amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali.

In tale ottica si collocano anche le circolari dell'USP di **Roma** (n. 153 del 13.10.1997), quella di **Napoli** del 30.3.1998 (n. 202, prot. 17337) e quella dell'USP di Padova (PROT. N. 000447/C24 del 26 gennaio 2006)

Anche in questo caso, quindi, bisogna opporre un rifiuto netto; chiedere **L'ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)** ed eventualmente contestarlo con una **rimostranza scritta (ALLEGATO 4)**

8) In caso di assenza dell'insegnante teorico, ITP è tenuto a sostituirlo?

NO!! La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un deperimento dell'attività didattica e lede il diritto allo studio.

Anche in questo caso, quindi, bisogna opporre un rifiuto netto; chiedere **L'ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)** ed eventualmente contestarlo con una **rimostranza scritta (ALLEGATO 4)**

9) Si è tenuti ad essere presenti a scuola nei giorni successivi all'attività didattica anche se non vi è stata una delibera del collegio dei docenti nel piano delle attività annuali relativa ai giorni in questione?

NO!! Tutti i nostri obblighi di lavoro sono regolati dal contratto collettivo nazionale, al momento, quello in vigore è il CCNL 2006-09, nient'altro può essere reso obbligatorio rispetto a quanto previsto nel contratto e gli impegni devono essere svolti in un arco di tempo che va dal primo di settembre al 30 giugno per un massimo di "fino" a 40 ore dell'art. 29 comma 2, più "fino" ad un massimo di altre 40 specificate all'art. 29 comma 3. (In tutto non più di 80 ore annue!!!). Dopo la fine delle lezioni infatti, soprattutto in molte scuole primarie vige la regola di essere presenti comunque a scuola per fare altro di non ben definito (e che esula dagli obblighi professionali), con il pretesto che "sono comunque in servizio" fino alla fine di giugno. Il primo passo importante da fare è contare le ore già effettuate in base al piano annuale delle attività che è stato votato dal collegio dei docenti a settembre. **ART. 28 ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.** Il piano non c'è? Il piano non è stato votato dal Collegio Docenti? Il piano è stato votato ma non include tutti gli impegni che vengono richiesti agli insegnanti dopo il termine delle lezioni? **Si tratta di una violazione contrattuale.** Se il piano esiste, occorre verificare che sia stato correttamente deliberato, esso deve indicare gli obblighi di servizio per le attività funzionali all'insegnamento così come previste nell'art. **29 del CCNL 2006-09.** Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che **i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni solo per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività** (piano che può subire modificazioni in corso d'anno solo con l'approvazione del collegio dei docenti art.28 comma 4 del CCNL). **Tutte le altre attività richieste non hanno carattere di obbligatorietà, non possono essere imposte, neppure nel caso fossero inserite**

nel Piano come ore, a pagamento, oltre le 40 perché tutte le ore aggiuntive sono facoltative. Nel caso il Dirigente Scolastico insista nel considerare obbligatorie le ore aggiuntive (riunioni di commissioni, referenti, progetti ecc.), richiedere un ordine di scritto (**ALLEGATO 3**), al quale si risponde con atto di rimostranza motivato (**ALLEGATO 4**), se dopo l'atto di rimostranza l'ordine scritto verrà reiterato, allora è bene eseguire l'ordine, salvo poi riservarsi di richiedere il pagamento per il lavoro svolto.

10) Può il dirigente scolastico negare i permessi per motivi personale o familiari? Quanti giorni il docente ha a disposizione all'anno per questi permessi?

No!! I permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono normati dall'art. 15 comma 2 del CCNL 2006/2009 che recita: *"Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma"*. È evidente che la dizione "ha diritto" chiarisce, una volta per tutte che il dirigente scolastico non può negare il permesso. Lo stesso articolo chiarisce che i giorni fruibili per permessi per motivi personali o familiari **sono 9 (e non solo 3 come pensano molti dirigenti)** e quindi **per tali giorni non bisogna trovare i sostituti perché permessi sono retribuiti, cioè a carico dell'istituzione scolastica**. Chiaramente se i 6 giorni (a cui fa riferimento l'art.15 c.2) sono fruiti come permessi non potranno essere fruiti come ferie (**ALLEGATO 6**). I permessi sono fruibili anche dal personale a tempo determinato ma non sono retribuiti.

11) È obbligatorio per le scuole attivare l'ora alternativa all'insegnamento della religione?

SI!! La Circolare Ministeriale n. 59 del 23 Luglio 2010 riporta chiaramente che *"Si richiama l'attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati"*.

Dello stesso avviso un importante pronunciamento del tribunale di Padova **del 30 luglio 2010**.

12) Entro quale termine devono essere retribuite i compensi previsti dal contratto integrativo d'Istituto?

Come previsto dall'Art. 6 comma 4 del CCNL 2006/2009 **"I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto"**.

In molte scuole non sono ancora state liquidate le attività svolte negli anni passati. E' necessario, quindi, intervenire per recuperare le spettanze dovute. Bisogna, innanzitutto, fare una richiesta formale di pagamento degli arretrati (**ALLEGATO 7**). Nel caso in cui l'amministrazione non paghi ci si può rivolgere alle nostre sedi per procedere all'ingiunzione di pagamento comprensiva degli interessi maturati.

13) Cosa fare se il numero di alunni per classe è superiore alla capienza dell'aula?

La normativa attualmente vigente in materia, prevede:

1) Ai fini della sicurezza anti-incendi, in una aula *"..il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in **26 persone/aula...**" (punto 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 : "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica")*. La stessa normativa prevede però che tale limite può essere superato, a condizione che:

- a) *"le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone sia superiore a 25 (punto 5.6 del succitato decreto e Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi) ;*
- b) ci sia una "apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.." (nella fattispecie il Dirigente Scolastico e/o l'Ente, Comune o Provincia, proprietario dei locali) che indichi il numero di persone effettivamente presente nell'aula (sempre punto 5.0 del succitato decreto) ;
- c) ci sia un *"modesto incremento numerico"* (non meglio quantificato) rispetto al limite di 26 (parere Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Min. dell'Interno - Dip. dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi) ;

2) Ai fini della funzionalità didattica e dell'agibilità delle aule *"... per ogni persona (docente, alunno) presente*

in una aula, deve essere garantita un'area netta di **1,80** metri quadri nella scuola Materna, Elementare e Media e **1.96** metri quadri nella Superiore oltre ad una altezza minima di 3 mt“ (D.M. 18 dicembre 1975 : “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”).

Ma se questa è la normativa vigente, è lampante come nelle scuole italiane ci sia, e non solo da adesso, una diffusa illegalità per quanto riguarda il numero massimo di alunni presente nelle aule.

A colleghi/e chiediamo di:

- Effettuare (individualmente e/o in gruppi di lavoro) le rilevazioni delle dimensioni delle aule (superficie in mq, altezza), nonché della larghezza delle porte e del loro verso di apertura.

Per ogni aula fare due comunicazioni indirizzate al Dirigente Scolastico e p.c. a: ASL (servizio SPRESAL), USP, Responsabile della sicurezza, RLS, RSU, Enti proprietari dei locali, VV.FF. (**ALLEGATO 8**: in relazione alle norme anti-incendi ed indipendentemente dalla superficie dell'aula da fare per le aule con porta di accesso larga meno di 1,20 mt e/o che si apre verso l'interno, per non far mettere più di 25 persone; **ALLEGATO 8 BIS**: in relazione alle norme anti-incendi ed indipendentemente dalla superficie dell'aula da fare per le aule con porta di accesso larga più di 1.20 mt e che si apre verso l'esterno, per far rispettare le condizioni previste per mettere più di 25 persone; **ALLEGATO 9**: in relazione alla funzionalità didattica e l'agibilità dell'aula dipendente dalla superficie dell'aula, per tutte le aule, per far rispettare la “densità di affollamento” - n° massimo di persone/aula in relazione alla sua superficie)

14) Cosa fare se si riscontrano carenze igieniche e di sorveglianza nella scuola?

Non era mai successo nella storia della scuola italiana che venissero a mancare agli istituti scolastici i finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo, la cosiddetta “dotazione ordinaria”. Si tratta dei soldi che servono per le spese di ordinaria gestione (dalle fotocopie al materiale di cancelleria, alle spese telefoniche non coperte dai Comuni, al materiale di pulizia, ecc.). In pratica di ciò che serve alle scuole per poter funzionare decentemente.

Con la circolare n. 9537 del 14 dicembre sul programma annuale 2010 la Gelmini ha ridotto ulteriormente i finanziamenti alle scuole ricorrendo ad un artificio contabile: le spese per il funzionamento e per le supplenze sono state messe in un unico “calderone” e così le scuole per chiamare i supplenti saranno costrette a prosciugare il fondo. L'intento, nella logica della privatizzazione del servizio, è quello di chiamare studenti e genitori a contribuire sempre di più alle spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole.

Ma non c'è limite al peggio. La stessa circolare prevedeva che il costo per il servizio di pulizia doveva essere ridotto, a partire dal primo gennaio 2010, del 25 per cento. Insomma, un quarto in meno rispetto al pattuito. O, per dirla con le parole del ministero dell'istruzione, doveva essere contenuto «*ad un massimo del 75 per cento di quello concordato ... e la rimanente somma è destinata alle spese per supplenza, funzionamento ed esami di Stato*». E per imporre alle imprese di pulizia questo drastico taglio la Gelmini si appella ad un regio decreto del 1923: o le cooperative e le imprese si adeguano e licenziano oppure rescindono il contratto.

L'obiettivo è, quindi, costringere le cooperative e le imprese che hanno in appalto il servizio a tagliare posti di lavoro e scaricare gran parte di questo lavoro sui collaboratori scolastici aumentandone i carichi di lavoro e stravolgendone orari, norme contrattuali e perfino diritti, come il diritto alla pausa, tutelati dallo Statuto dei Lavoratori. Tutto ciò anche a detrimento dei compiti sempre più complessi e importanti che i collaboratori scolastici svolgono, come l'accoglienza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, la vigilanza e l'assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Come Cobas ci batteremo con tutte le nostre forze, anche con le nostre RSU, per impedire ai dirigenti scolastici di aumentare il carico di lavoro dei collaboratori scolastici.

Rivolgetevi alle sedi Cobas se nella vostra scuola si manifestano situazioni di carenza di igiene e/o di sorveglianza

Dopo il successo dello sciopero degli scrutini, che ha dimostrato una volontà di lotta tutt'altro che esaurita, se vogliamo continuare a contrastare il progetto di dismissione della Scuola pubblica e del nostro lavoro, dobbiamo anche rifiutarci di collaborare dentro le nostre scuole all'occultamento dei danni che si stanno già producendo in questa "scuola della miseria" attraverso i tagli di posti di lavoro, classi, materie e orario; la costituzione di cattedre con orario superiore a quello d'obbligo; l'espulsione dei precari; l'aumento sconsiderato degli alunni per classe; la cancellazione dei diritti dei diversamente abili.

Con questo Vademecum cerchiamo di fornire alcuni strumenti essenziali per opporsi a questa "scuola della miseria", a partire dalla quotidiana necessità di resistere a un uso dell'"Autonomia" che rischia solo di far degenerare il clima dentro le scuole (con Ds e Dsga che si credono i padroni delle ferriere) innescando anche una suicida competizione tra le scuole.

Fin dai primi giorni di settembre le delibere degli Organi collegiali e la contrattazione d'istituto dovranno definire, una molteplicità di aspetti relativi agli obblighi di lavoro e alle modalità di utilizzazione di docenti e Ata in rapporto al Pof.

Come già negli scorsi anni, le sedi locali Cobas sono disponibili ad intervenire, nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi abusi o atteggiamenti vessatori, a supporto e tutela dei singoli lavoratori, delle Rsu o degli Organi collegiali
... buon anno scolastico

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Al Dirigente Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
del

al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale

al Dirigente Scolastico
del

Oggetto: reclamo avverso l'assegnazione di cattedra con orario settimanale superiore alle 18 ore

Il/la sottoscritto/a, nato/a a il, con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di, titolare in servizio presso il di è venuto/a a conoscenza, in data, che nell'organico docente del proprio istituto per l'a.s. 2010/2011 l'Amministrazione Scolastica ha formato cattedre della propria classe di concorso con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Considerato che l'assegnazione di una cattedra così formata danneggerebbe lo scrivente costringendolo a un surplus di lavoro non richiesto, il sottoscritto dichiara espressamente che non intende svolgere alcuna ora di insegnamento oltre le 18 ore settimanali, con le seguenti motivazioni:

- l'art. 28 comma 5 del Ccnl 2006/2009 definisce in modo univoco che *“l'attività di insegnamento si svolge ... in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”*

- l'art. 28 comma 6 del Ccnl 2006/2009 precisa che: *“negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.*

- l'art. 22 comma 4 della L. 448/2001 prevede che *“nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.*

- l'art. 35 comma 1 della L. 289/2003 prevede che *“le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.”*

- l'art. 19 dello schema di Regolamento recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”* (trasmesso con Cm 38/2009) innova la materia solo con l'eliminazione della cosiddetta *“clausola di salvaguardia”*, ma anch'esso non ha previsto, (perché non poteva prevederlo) la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali.

Inoltre si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali l'Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell'arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento. Infine, è opportuno ricordare alle SLL in indirizzo che le note Ministeriali dell'11 e del 21 maggio 2009, come è notorio non hanno alcuna valenza giuridico-normativa e, quindi, non possono trovare in alcun modo applicazione nelle procedure di costituzione delle cattedre le quali devono essere effettuate esclusivamente sulla base della normativa vigente succitata.

Tutto ciò premesso e considerato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire - senza il consenso dell'interessato e non rispettando la procedura prevista dall'art. 22 comma 4 della L. 448/2001 - una cattedra con orario di insegnamento superiore alle 18 ore settimanali, il sottoscritto chiede che le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell'ambito delle 18 ore obbligatorie.

Si segnala che in difetto si provvederà a presentare formale ricorso giurisdizionale.

In attesa di un Vostro urgente e formale riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Data e firma

Proposta di Mozione per il collegio docenti per rifiutare le cattedre superiori alle 18

La strategia di attacco ai lavoratori della scuola anche quest'anno si articola sul tentativo di espulsione del precariato storico e sulla reale dequalificazione della scuola pubblica.

Dopo aver tagliato ulteriori 41.000 posti di lavoro (150.000 in totale in 3 anni), dopo aver "saturato" tutte le cattedre a 18 ore e aver approvato, con la finanziaria Tremonti, un ulteriore, gravissimo, taglio agli stipendi, si sta tentando, come al solito, di spaccare i lavoratori della scuola e tornare ad imporre una forma di cottimo coatto

Questo avviene con il tentativo di l'orario di lavoro dei docenti a 24 ore

Circolano nelle scuole fogli che chiedono illegalmente ai colleghi di ruolo la disponibilità ad effettuare orario aggiuntivo oltre le 18 ore di cattedra fino ad un massimo di 24 ore.

Ogni 3 insegnanti che accetteranno questo lavoro aggiuntivo e sottopagato saranno responsabili per l'immediato dell'espulsione di un precario e nel medio periodo di un consistente taglio di cattedre che porteranno molti docenti a tempo indeterminato a ritrovarsi sovrannumerari e in futuro, magari, anche senza lavoro dopo qualche tempo in mobilità.

Senza parlare dell'abbassamento della qualità dell'insegnamento conseguente all'aumento della quantità di lavoro. Si tenta di precarizzare ulteriormente il comparto scuola espellendo i precari storici e togliendo certezze e diritti a tutti i lavoratori.

Opponiamoci a questa manovra boicottando qualsiasi proposta di orario aggiuntivo.

Lanciamo la parola d'ordine chiara che la battaglia si costruisce per una salario europeo a parità di lavoro e per l'assunzione immediata dei precari.

NEANCHE UN'ORA IN PIÙ, NEANCHE UNA CATTEDRA IN MENO.

OGGETTO: Mozione del collegio docenti _____

Il collegio docenti _____, riunitosi in data _____, constata le seguenti carenze di organico:

- personale tecnico
- collaboratori scolastici, assistenti amministrativi
- docenti di sostegno
- docenti disciplinari

Le conseguenze sono:

- inevitabili difficoltà nella gestione dei laboratori
- inevitabili carenze nella sorveglianza
- inevitabile lesione del diritto allo studio di alunni diversamente abili
- aule con un numero di alunni inevitabilmente eccessivo in relazione sia alla normativa sulla sicurezza, che alla presenza di alunni diversamente abili e alla gestione proficua della didattica

Il collegio docenti denuncia altresì la grave situazione di bilancio d'istituto prodotta da:

- la mancata erogazione del fondo di funzionamento della scuola
- l'inadeguatezza del fondo d'istituto e dai ritardi nei finanziamenti pubblici dello stesso

Le inevitabili conseguenze sono:

- ritardi nell'attribuzione e/o nel pagamento delle supplenze
- carenze dei laboratori, delle strumentazioni e dei materiali di uso quotidiano
- carenze nella sorveglianza
- carenze e ritardi dei corsi di lingua italiana per gli studenti stranieri
- generale impoverimento della didattica

Preso atto che la situazione dell'istituto non è dissimile da quella delle altre scuole, il collegio docenti denuncia come intollerabili sia la situazione di incertezza in relazione al futuro della scuola, che le gravi violazioni del diritto allo studio ed il sensibile peggioramento della qualità dell'insegnamento e della formazione - indipendenti dai docenti e dal personale della scuola.

Per questo, i docenti rifiutano, per l'anno scolastico in corso, tutte le funzioni aggiuntive all'insegnamento

Data.....

Allegato 3

al Dirigente Scolastico
del

Oggetto: richiesta ordine di servizio scritto

Il sottoscritto _____ in servizio presso
_____ in qualità di _____
per poter avere chiari riferimenti in ordine al servizio richiestogli per il giorno _____ dalle
ore _____ alle ore _____,

CHIEDE CHE

la S.V. proceda alla formulazione di **ordine di servizio scritto**.

Distinti saluti, data e firma

Allegato 4

al Dirigente Scolastico
del

Oggetto: rimostranza* scritta ai sensi dell'art. 17 del DPR 3/57 (se Docenti) oppure dell'art. 92 comma 3 lett. I) del Ccnl 2006/2009 (se Ata)

La/Il sottoscritta/o _____, ritenendo palesemente illegittimo _____ (specificare cosa e perchè) _____ presenta rimostranza scritta, ai sensi dell'art. _____, avverso la sua esecuzione.

Restando in attesa di una vostra risposta, e riservandomi un'eventuale azione giudiziale, con osservanza

Data e firma

* L'art. 17 del Dpr 3/57, esplicitamente richiamato dall'art. 146 Ccnl 2006/2009, prevede che *"l'impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale"*.

L'art. 92 comma 3 lett. I) del Ccnl 2006/2009 riconferma la stessa disciplina anche per il personale Ata aggiungendo l'illecito amministrativo tra le ragioni che impediscono l'esecuzione dell'ordine di servizio.

Quindi nel caso di ordini palesemente illegittimi (ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici) fare protocollare la breve lettera allegata

Solo nel caso l'ordine venga rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un'azione giurisdizionale.

Allegato 5

al Dirigente Scolastico
del

Oggetto: rimostranza ai sensi dell'articolo 17 del T. U. 3/1957

Il/La sottoscritta, _____ docente presso questa Istituzione scolastica, in riferimento all'ordine di servizio del _____ con la quale si chiede alla sottoscritta di accogliere nella propria classe gli alunni di altre classi, ritenendo tale ordine illegittimo, formula rimostranza ai sensi dell'articolo 17 del T. U. 3/1957, e chiede il rinnovo per iscritto dello stesso ordine, in quanto ritiene illegittima la disposizione ricevuta, che tra l'altro mette a rischio la sicurezza degli allievi e della/o scrivente. Oltretutto osserva che l'accoglienza in classe è motivo di distrazione per diversi allievi della propria classe, e in altre occasioni alcuni allievi hanno disturbato la lezione.

Il/La sottoscritta si riserva, qualora l'ordine sia rinnovato, di adire le vie legali per far valere i propri diritti.

Distinti saluti, data e firma

Allegato 6

al Dirigente Scolastico
del

Oggetto: Assenza per motivi personali o di famiglia

Il/la sottoscritto/a, nato/a..... il .. prov.
residente in ... via .. n. comune
di ... cap. . prov., assunto/a a tempo indeterminato in qualità
di in servizio presso ..

CHIEDE

ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Ccnl Scuola 2006/2009, di fruire di un permesso retribuito per i seguenti motivi personali o di famiglia, dal al compresi.

Allega/si riserva di allegare: autocertificazione.

In caso di diniego a fruirla, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90.

Distinti saluti, data e firma

Allegato 7

al Dirigente Scolastico
del

OGGETTO: pagamento spettanze dovute.

La/il sottoscritta/o, dipendente a tempo presso questo Istituto per l'anno scolastico, avendo espletato i seguenti incarichi, per un totale di ore, chiede l'immediato pagamento delle spettanze dovute con i relativi interessi legali maturati e maturandi.

Ricordo, inoltre, come previsto dall'Art. 6 comma 4 del CCNL 2006/2009, che **"I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto"**.

In caso contrario la/il sottoscritta/o si riserva di rivolgersi alla competente sede giurisdizionale.

Con osservanza, data e firma

Allegato 8 (per tutte le aule con porta larga meno di 1.20mt e/o che si apre verso l'interno)

al Dirigente Scolastico
del
e p.c. all'ASL (servizio SPRESAL)
di.....

I sottoscritti / il gruppo di lavoro / _____.

avendo rilevato che la porta di accesso alla/e aula/e _____ ha una larghezza inferiore a 1.20 metri e/o che non si apre nel senso dell'esodo, INVITANO/DIFFIDANO la s.v. , all'atto della formazione delle classi, a non prevedere/inserire nella/e aula/e suddette PIU'DI 24 ALUNNI, essendo 25 il NUMERO MASSIMO di PERSONE che la normativa vigente tassativamente prevede nel caso in oggetto (art. 5.6 del D.M. 26 agosto 1992 : "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", ribadito dal parere Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del "Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi").

In attesa di un riscontro, data e firma/e

Allegato 8 BIS (per tutte le aule con porta larga più di 1.20mt e che si apre verso l'esterno)

al Dirigente Scolastico

del

e p.c. all'ASL (servizio SPRESAL)

di.....

I sottoscritti / il gruppo di lavoro / _____

INVITANO/DIFFIDANO la s.v. , all'atto della formazione delle classi,

1) a non prevedere/inserire nella/e aula/e _____ PIU'di 28 alunni, essendo l'aumento di 3 unità rispetto al "massimo affollamento ipotizzabile" fissato in 26 persone/aula dalla normativa vigente (punto 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 : "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"), il massimo ragionevole (+12%) di quel "modesto incremento numerico" che le autorità competenti consentono (Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi)

2) in ogni caso, ad effettuare una apposita dichiarazione rilasciata sotto la Sua responsabilità e/o dell'Ente proprietario dei locali (Comune o Provincia) con l'indicazione del numero di persone previste/inserite ed effettivamente presenti nella/e aula/e in oggetto, se superiore al "...massimo affollamento ipotizzabile di 26 persone/aula..", come prescrive la normativa vigente (art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 : "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica")

In attesa di un Suo riscontro,

Data e Firma/e

Allegato 9 (per tutte le aule)

al Dirigente Scolastico

del

e p.c. all'ASL (servizio SPRESAL)

di.....

I sottoscritti / il gruppo di lavoro / _____,

avendo rilevato che la superficie della/e aula/e _____ è di _____ mq, INVITANO/DIFFIDANO la s.v. , all'atto della formazione delle classi, a non prevedere/inserire nella/e aula/e suddetta/e PIU'DI _____. ALUNNI, essendo infatti _____ (numero derivante da : superficie in mq / 1.80 per inf.- elemen. e media; 1.96 per scuola superiore) il numero massimo di persone in relazione alla superficie che possono essere presenti nella/e suddetta/e aula/e in base alla normativa vigente (D.M. 18 dicembre 1975: "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica"), per assicurare la funzionalità didattica e l'agibilità/abitabilità delle aule.

In attesa di un suo riscontro,

Data e Firma/e

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola – www.cobas-scuola.it